



Prot. n. 16900
del 10.04.2014

ORDINANZA N.

162

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA**

Premesso che

- in data 27.11.2012 la sig.ra Schiavone Giovanna, nata a San Marzano sul Sarno (SA) il 31.07.1946 (c.f.: SCHGNN46L71I019X) ha depositato presso il Comune di Scandicci la richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. n. 41501 (PA n. 1153/2012), ai sensi dell'art. 167, comma 5, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per le seguenti opere realizzate sull'immobile di residenza, posto in Via del Ponte a Greve n. 139: *"traslazione delle aperture, eliminazione canna fumaria esistente e realizzazione di nuova canna fumaria, realizzazione di struttura di arredo"*;
- con nota prot. 8615 del 25.2.2013 l'Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato copia degli elaborati progettuali relativi all'intervento, con la prescritta documentazione a corredo, al fine della espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 5 e 8, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/2004 e s.m.i.;
- la Soprintendenza, in data 27.05.2013 con nota prot. n. 10590 ha inviato alla sig.ra Schiavone Giovanna la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento in parte dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- la richiamata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento riguardava oltre che la tettoia - oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica - anche ulteriori opere esterne quali *"apparecchio accessorio dell'impianto di climatizzazione, parabola e tinteggiatura della porzione inferiore dei fronti esterni"*, rilevate dalla Soprintendenza in sede di verifica degli elaborati progettuali depositati;
- alla comunicazione dei motivi ostativi è seguita la trasmissione del parere della Soprintendenza espresso con nota prot. n. 27430 pervenuta al Comune di Scandicci in data 11.07.2013, avente i seguenti contenuti:
"(...omissis) è confermato che persistono i motivi ostativi all'intervento realizzato nelle seguenti parti:
- tettoia, apparecchio accessorio dell'impianto di climatizzazione, parabola e tinteggiatura della porzione inferiore dei fronti esterni
*per posizionamento, caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche e di conseguenza si esprime PARERE NEGATIVO VINCOLANTE (...omissis).
Per le restanti opere, escluse da quelle sopra menzionate, questa Soprintendenza limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato esprime PARERE FAVOREVOLE VINCOLANTE ai sensi dell'art. 167 del Codice";*
- in data 01.07.2013 la sig.ra Giovanna Schiavone, in conseguenza del parere espresso dalla Soprintendenza, con nota prot. n. 26015 ha depositato presso il

Servizio Attività Edilizie documentazione tecnica e fotografica a dimostrazione dell'avvenuta rimozione degli elementi tecnici oggetto del parere negativo;

- la documentazione depositata dalla Schiavone è stata trasmessa dal Comune alla Soprintendenza in data 09.07.2013 con nota prot. n. 27061, pervenuta alla medesima in data 12.07.2013;

Dato atto che in data 13.11.2013 la Polizia Municipale, su richiesta del Servizio Attività Edilizie, ha effettuato un sopralluogo sull'immobile posto in Via del Ponte a Greve n. 139;

Vista la relazione della Polizia Municipale redatta in data 27.1.2014 dalla quale emerge che "l'apparecchio accessorio dell'impianto di climatizzazione, la parabola e la struttura di arredo (tettoia), risultano essere stati ricollocati nella stessa posizione, come visibile da documentazione fotografica allegata";

Vista la relazione del Responsabile P.O. Edilizia Privata, redatta in data 18 marzo 2014 in seguito al sopra citato sopralluogo della Polizia Municipale, secondo cui *"le opere ad oggi in essere, accertate come da verbale della Polizia Municipale di cui sopra, sono da considerarsi come opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004"*;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di assoggettare alla sanzione ripristinatoria di cui all'art. 167, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio le seguenti opere indicate nella relazione della Polizia Municipale del 27.1.2014 come ricollocate sull'immobile di Via del Ponte a Greve n. 139, in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica:

- apparecchio accessorio dell'impianto di climatizzazione,
- parabola
- struttura di arredo (tettoia);

Precisato che, con successiva nota del 28.03.2014, il Settore Polizia Municipale ha fornito le generalità del destinatario del presente provvedimento, come segue:

- Proprietaria: SCHIAVONE GIOVANNA nata a San Marzano sul Sarno (SA) il 31.07.1946, residente in Via del Ponte a Greve n. 139, 50018 Scandicci (FI) ;

Visto l'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e s.m.i.;

Visto il D.M. 20 gennaio 1965;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

a SCHIAVONE GIOVANNA, nata a San Marzano sul Sarno (SA) il 31.07.1946, (c.f.: SCHGNN46L71T019X) e residente in Scandicci, Via del Ponte a Greve n. 139

1) ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di procedere, a propria cura e spese, alla **demolizione delle opere paesaggisticamente abusive** in narrativa descritte (apparecchio accessorio dell'impianto di climatizzazione, parabola e struttura di arredo/tettoia), in tutti i loro elementi costitutivi, nonché alla **rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni**, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con l'avvertenza che durante le suindicate operazioni dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti che si rendessero necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità, delle quali saranno comunque resi responsabili gli esecutori dell'operazione;

2) di dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza, nel termine perentorio di cui sopra, al Settore Edilizia e Urbanistica – Ufficio Infrazioni Edilizie di questo Comune;

AVVERTE

3) che l'accertamento della mancata ottemperanza alla presente ordinanza nel termine di cui sopra, comporterà, salve le sanzioni penali del caso, l'esecuzione d'ufficio a cura del Comune prevista dall'art. 167, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42/2004, con spese a carico del responsabile dell'abuso;

4) che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

5) la notifica del presente atto a:
SCHIAVONE GIOVANNA, Via del Ponte a Greve n. 139, 50018 Scandicci (FI)

DISPONE ALTRESÌ

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

6) all'Amministrazione Provinciale di Firenze – Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette, via Ginori 10, 50123 Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma 6, della legge regionale n. 1/2005.

Scandicci, 09.06.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA
(Arch. Lorenzo Paoli)

